

prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini indicati nei precedenti articoli, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzino per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2016

Il direttore generale: MARLETTA

16A02953

DECRETO 30 marzo 2016.

Proroga della scadenza delle autorizzazioni dei prodotti biocidi appartenenti al PT 14 ed aventi come principi attivi il flocoumafen, e/o il brodifacoum e/o il warfarin.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto che i principi attivi flocoumafen, brodifacoum e warfarin sono stati inclusi nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per poter essere utilizzati nei biocidi per tipo di prodotto 14 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, sono considerati approvati ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva summenzionata;

Visto che la scadenza della loro approvazione sulla base delle rispettive direttive di inclusione era prevista al 30 settembre 2016 per il flocoumafen e al 31 gennaio 2017 per il brodifacoum e il warfarin;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione del 29 gennaio 2016 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, brodifacoum e warfarin destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 al 30 giugno 2018;

Visto il documento CA-Sept14-Doc 5.2-Final nel quale la Commissione europea, al fine di consentire alle aziende titolari di autorizzazioni di prodotti biocidi rientranti nel tipo di prodotto 14 contenenti principi attivi la cui scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2018 di presentare domanda di rinnovo delle autorizzazioni e di ottenere il relativo provvedimento di rinnovo da parte delle autorità competenti, ha indicato la data del 31 agosto 2020 come scadenza delle autorizzazioni dei prodotti;

Ritenuto di dover, pertanto, posticipare, la data di scadenza delle autorizzazioni rilasciate da questa amministrazione relative a prodotti biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 14 ed aventi come principi attivi il flocoumafen, e/o il brodifacoum e/o il warfarin;

Decreta:

Art. 1.

1. La scadenza delle autorizzazioni dei prodotti biocidi autorizzati appartenenti alla categoria di prodotto 14 ed aventi come principi attivi il flocoumafen, e/o il brodifacoum e/o il warfarin è posticipata al 31 agosto 2020.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MARLETTA

16A02952

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2016.

Modifica dell'allegato del decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., in Cormons, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,

